

<p style="text-align: center;"><b>ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE</b></p>
--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. 85/2012 del 31.07.2012

**OGGETTO: Annullamento parziale in autotutela e riforma - con riapertura dei termini - del bando del “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - Categoria B - Posizione Economica B1 - Tempo Pieno”.**

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte, nella seduta del 31.07.2012 presenti i sotto indicati Consiglieri:

<i>presidente</i>	Barbara SALVETTI	<i>Sez. A</i>	P_	A_	<i>consigliere</i>	Andrea BUTTIGLIERO	<i>Sez. B</i>	P_X	A_
<i>vicepresidente</i>	Elena Maria GIULIANO	<i>Sez. B</i>	P_X	A_	<i>consigliere</i>	Anna Maria CANE	<i>Sez. B</i>	P_	A_X
<i>segretario</i>	Andrea PAVESE	<i>Sez. A</i>	P_X	A_	<i>consigliere</i>	Roberto CAVAGNA	<i>Sez. B</i>	P_	A_X
<i>tesoriere</i>	Antonella GUERRINI	<i>Sez. B</i>	P_	A_X	<i>consigliere</i>	Clara GARESIO	<i>Sez. B</i>	P_X	A_
<i>consigliere</i>	Irene ARIZIO	<i>Sez. A</i>	P	A_X	<i>consigliere</i>	Antonella GIRAUDO	<i>Sez. A</i>	P_	A_X
<i>consigliere</i>	Eliana BALDUCCI	<i>Sez. A</i>	P_X	A_	<i>consigliere</i>	Graziella POVERO	<i>Sez. A</i>	P_X	A_
<i>consigliere</i>	Maria Grazia BOCCHI	<i>Sez. A</i>	P_X	A_	<i>consigliere</i>	Vera SALLA	<i>Sez. B</i>	P_	A_X
<i>consigliere</i>	Annie BRUNO	<i>Sez. A</i>	P_	A_X					

Udita la relazione del Segretario dell’Ordine, Responsabile del procedimento concorsuale;

A) Vista la deliberazione di questo Consiglio 21 dicembre 2011, n. 181, con la quale si è approvato il bando del “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - Categoria B -

*Posizione Economica B1 - Tempo Pieno*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 gennaio 2012, n. 5;

VISTA la nota pervenuta da uno dei candidati che lamenta l’illegittimità parziale dell’art. 1 del bando, nella parte in cui indica tra i requisiti d’ammissione il possesso della “Patente ECDL”;

CONSIDERATO che la clausola del bando che prevede tra i requisiti d’ammissione il possesso della “Patente ECDL” (art. 1, *lett. h*) si rivela effettivamente illegittima, perché impedisce che l’interesse pubblico al possesso da parte dei candidati di una qualifica attestante le loro capacità informatiche possa essere appagato con mezzi alternativi idonei (Cons. St., Sez. V, 10 maggio 2010, n. 2754);

CONSIDERATO che la “Patente ECDL” non è un titolo di studio o un’abilitazione riconosciuta dallo Stato italiano o dall’Unione Europea, bensì un attestato potenzialmente equivalente ad altri standard base per l’alfabetizzazione informatica (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-ter, 14 giugno 2004, n. 5632), che dunque difetta dell’unicità assoluta idonea ad escludere in capo alla p.a. il potere-dovere di valutare come equipollenti attestazioni similari delle capacità informatiche del candidato;

CONSIDERATO perciò che la clausola in esame del bando - ove restringe l’accesso ai soli candidati provvisti del titolo indicato e non anche di titoli equivalenti - è in violazione dei principi di proporzionalità e del *favor participationis*;

CONSIDERATO inoltre che - anche ove dell’indicata clausola potesse darsi un’interpretazione adeguatrice che la estendesse ai titoli equivalenti - la stessa sarebbe comunque in violazione del principio di trasparenza, per essere potenzialmente idonea ad avere indotto taluni interessati a non partecipare al concorso, ritenendo in buona fede di non possederne i requisiti (Cons. St., Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3484; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 4 maggio 2011, n. 2450);

B) CONSIDERATO che l’articolo 9 del bando nel prevedere la prova preselettiva non indica i criteri utile ad individuare i candidati che la superano e, per l’effetto, risulta inapplicabile ed illegittimo, comunque in violazione dell’art. 21 del Regolamento dell’Ordine, recante “*Norme di accesso all’impiego e modalità concorsuali, requisiti d’accesso*”, che riserva al bando la definizione dei «criteri» (nel caso assenti) di svolgimento della prova preselettiva (del. Cons. Ordine 12 aprile 2011, n. 74);

RITENUTO che l'indicata clausola del bando deve essere integrata prevedendo che sono ritenuti idonei alla prova preselettiva e dunque ammessi alle successive prove concorsuali i primi 30 candidati che hanno ottenuto alla preselezione un punteggio corrispondente ad almeno 7/10, nonché tutti coloro che hanno conseguito il medesimo punteggio del candidato idoneo classificato al 30° posto, fermo restando che il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria finale del concorso;

C) VISTA la deliberazione di questo Consiglio 13 giugno 2012, n. 82, con la quale si è parzialmente modificato il precitato Regolamento dell'Ordine, art. 18 comma 1°, prevedendo che la Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici è composta da tre esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto di concorso, nominati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali;

CONSIDERATO che il bando di concorso deve essere adeguato all'indicata norma regolamentare;

D) CONSIDERATO che, a fronte della rilevata illegittimità o incompletezza delle clausole del bando di concorso, si configura l'interesse pubblico all'annullamento in autotutela e riforma delle stesse, sia perché la restrizione all'accesso introdotta in favore dei possessori della "Patente ECDL" può avere in concreto prodotto l'effetto di limitare le *chances* dell'Ente di selezionare il migliore candidato, sia per l'esigenza di evitare possibili contenziosi fondati sul procedimento in concreto seguito per la selezione degli idonei, o del vincitore;

E) RITENUTO che sussistono i presupposti per l'annullamento parziale in via di autotutela e riforma del bando (art. 21-*nonies*, l. 7 agosto 1990, n. 241), con successiva riapertura dei termini di presentazione delle offerte, consentendo agli attuali concorrenti di mantenere la domanda, o di ripresentarla, ed agli altri interessati di partecipare al concorso in parità di condizioni, con garanzia dei principi di trasparenza, *favor participationis* e corretta gestione amministrativa e contabile dell'Ente;

F) VISTA la deliberazione di questo Consiglio 13 giugno 2012, n. 82, e la successiva comunicazione d'avvio del procedimento 25 giugno 2012;

RILEVATO che non vi sono state osservazioni degli interessati;

ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato;

con voti favorevoli \_\_8\_\_ contrari \_NESSUNO\_\_ astenuti \_NESSUNO

### **DELIBERA**

a) di procedere, per le causali in premessa, all'annullamento parziale e riforma del bando in oggetto, e precisamente:

a.1) all'annullamento dell'art. 1, *lettera h*, del bando e sua sostituzione con il seguente: *«h) Patente ECDL o equivalenti»*;

a.2) all'annullamento dell'art. 9, comma secondo, del bando (da *«Il superamento del test preselettivo»* sino a *«nel prosieguo del concorso»*) e sua sostituzione con il seguente: *«Sono ritenuti idonei alla prova preselettiva e dunque ammessi alle successive prove concorsuali i primi 30 candidati che hanno ottenuto alla preselezione un punteggio corrispondente ad almeno 7/10, nonché tutti coloro che hanno conseguito il medesimo punteggio del candidato idoneo classificato al 30° posto, fermo restando che il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria finale del concorso»*;

a.3) all'abrogazione dell'art. 11 del bando e sua sostituzione con il seguente: *«La Commissione esaminatrice è composta da tre esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto del presente concorso, nominati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali»*;

b) di procedere alla ripubblicazione del bando di concorso - così come risultante per effetto della presente deliberazione - nelle stesse forme adottate per la prima pubblicazione, con riapertura del termine di presentazione delle domande, pari a trenta giorni da quello di ripubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

c) di comunicare la presente deliberazione - nelle stesse forme già a suo tempo deliberate per la comunicazione d'avvio del procedimento - ai candidati che hanno presentato domanda negli originari termini del bando, dando espressamente atto agli stessi che è loro consentito: *i)* di non compiere formalità alcuna di ripresentazione della domanda, nel qual caso sarà mantenuta ferma la domanda originaria; *ii)* oppure di ripresentare la domanda d'ammissione - con o senza richiesta scritta di restituzione della precedente - nel qual caso la nuova domanda sostituirà integralmente quella precedente;

*e)* di demandare al Segretario dell'Ordine, in qualità di Responsabile del procedimento concorsuale, gli adempimenti di ripubblicazione e comunicazione di cui sopra, oltre all'assunzione dei necessari impegni di spesa;

*f)* di avvisare che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, o dalla sua piena conoscenza se anteriore, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni di pari decorrenza (art. 8 e ss., d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) .

*g)* di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario

a.s. dott. Andrea Pavese

Il Presidente

a.s. Barbara Salvetti

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 01.08.2012.

Torino,

Il segretario

(a.s. dott. Andrea Pavese)